



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

**Chiarimenti sui Tirocini presso gli Uffici Giudiziari  
ex art. 73 D.L. n. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) e art.  
44 L. 247/2012 e D.M. n. 58/2016**

In merito alle domande pervenute dai praticanti al fine di chiarire cosa si intenda per “Ufficio Giudiziario” e per chiarire le limitazioni previste sia all’art. 73, c. 7 D.L. n. 69/2013, richiamate anche all’art. 5, c. 2. lett a) - Convenzioni sottoscritte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano con gli Uffici Giudiziari, sia all’art. 6, c. 2 lett. a) - Convenzioni per la formazione dei praticanti ex art. 44 L. 247/2012 e D.M. n. 58/2016 sottoscritte con gli Uffici Giudiziari,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 15 novembre 2018, a parziale modifica della delibera assunta il 20 settembre 2018,

*ha precisato che:*

- a) per Ufficio Giudiziario si debba intendere la Sezione di cui fa parte il Giudice affidatario;
- b) lo stage possa essere svolto anche presso la Procura della Repubblica, la Procura Generale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- c) devono essere osservati i principi espressi dal comma 6 dell’art. 73 D.L. n. 69/2013 che così recita: “Gli ammessi allo stage (...) non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio”;
- d) devono essere osservati i principi espressi dal comma 7 dell’art. 73 D.L. n. 63/2013 che così recita: “Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o da assumere da costoro qualsiasi incarico professionale”.